



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(Aggiornato secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 85) e s.m.i..

Approvato con deliberazione C.C. n. .35 del 29.06.1999

Modificato con deliberazione C.C. n. .6 del 05.02.2001

Modificato con deliberazione C.C. n. .18 del 12.04.2001

Modificato con deliberazione C.C. n. .74 del 25.10.2007

Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 01.07.2009

Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 06.06.2013

Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 23.06.2015

Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 27.12.2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONI

CAPO I DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI	Pag. 3
CAPO II RISCONTRO DIAGNOSTICO	Pag. 5
CAPO III PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	Pag. 6
CAPO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	Pag. 8
CAPO V TRASPORTO DEI CADAVERI	Pag. 9
CAPO VI RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	Pag. 12
CAPO VII IMBALSAMAZIONI E AUTOPSIE	Pag. 12
CAPO VIII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO	Pag. 14
CAPO IX INUMAZIONI	Pag. 16
CAPO X TUMULAZIONI (sepulture private)	Pag. 18
CAPO XI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI	Pag. 25
CAPO XII POLIZIA DEL CIMITERO	Pag. 29
CAPO XIII CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI	Pag. 30
CAPO XIV CONTRAVVENZIONI	Pag. 32
CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 32

**TITOLO II – DISPOSIZIONI INERENTI LA CREMAZIONE,
AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE
CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

CAPO I

CREMAZIONE Pag. 32

CAPO II

DESTINAZIONE DELLE CENERI Pag. 33

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI Pag. 36

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI, SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONI

CAPO I

**DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE
E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

ART. 1

1. I famigliari, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2

1. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

ART. 3

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

2. Quanto invece la morte possa essere facilmente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

ART. 4

1. A termine della lettera a) dell'art. 103 del T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo il loro giudizio ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte di cui al comma precedente, deve essere fatta entro le 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

2. Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove la scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

4. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

5. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico Necroscopo.

6. Presso l'Unità Sanitaria Locale è istituito e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

ART. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perchè questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

ART. 6

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal Medico necroscopo, che è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

2. Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un Medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

3. I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio Competente dell'A.S.L., che ha provveduto alla loro nomina, ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

4. La visita del Medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile, salvo i casi previsti dai successivi artt. 16, 17 e 18 e comunque non dopo le 36 ore.

ART. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni degli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 8

1. In tutti i casi di morte per malattia intensiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblico del Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 9

1. Sulla dichiarazione dei Medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentita la competente A.S.L.

ART. 10

1. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione delle pratiche di cui all'articolo precedente, sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

ART. 11

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento del cimitero.

ART. 12

1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato civile o prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, le cause probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

CAPO II

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 13

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali, nelle Cliniche universitarie e negli Istituti di cura privati, quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.

3. Il Servizio competente dell'A.S.L., può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del Primario o Medico curante ove questi lo ritenga necessario - nelle Cliniche universitarie o negli Ospedali dallo Anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro Sanitario competente incaricato del servizio i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.
7. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ART. 14

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività, devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale a mente degli artt. 6, 69 e 74 del decreto del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART. 15

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario o dalla Casa di Cura, comunicati al Sindaco. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure contemplate dall'art. 4.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. della legge sanitaria 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.e i..

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 16

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il Medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, della legge 29.12.1993, n. 578 e relativo regolamento con decreto del Ministero della Sanità, in data 22.8.1994, n. 582.

ART. 17

1. Nei casi di morte improvvisa e di quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 18

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

ART. 19

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 8 e 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

ART. 20

1. Il Comune, nell'ambito del piano regolatore cimiteriale, definisce su parere dell'A.S.L. i locali da adibire a deposito di osservazione, obitorio, sala di autopsia e locali vari.

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, tramite apposita convenzione (Art. 14 D.P.R. 285/1990).

Qualora venga dimostrata all' A.S.L. la non necessaria sussistenza all'interno del cimitero della sala autopsie il Comune potrà predisporre apposita convenzione con ospedali o altri istituti sanitari.

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e deve essere provvista di arredi per la loro deposizione. Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito in osservazione o non sia stata attivata la convenzione sopraccitata, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere sottoposto a sorveglianza e posto nelle condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.P.R. 285/1990.

Nel deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria e sala autopsie è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi ed agli scopi funzionali dei locali stessi, salvo motivi eccezionali, debitamente documentati.

Il comune ha la titolarità per la definizione di convenzioni con soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per l'utilizzo e la conduzione dei locali siti all'interno del cimitero.

Il locale di osservazione deve ricevere salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

L'obitorio, che nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti deve essere distinto dal deposito di osservazione, è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
- d) il deposito di osservazione è dotato di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, la quale può servire, qualora se ne presentasse la necessità, anche per gli altri Comuni del distretto che ne fossero sprovvisti.

E' competenza dell' A.S.L. individuare gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere.

2. Durante il periodo di osservazione, deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio Competente dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultati nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185.

ART. 21

1. I parenti e chi ne assume le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) comma 1, capoverso 7, dell'art. 20.

2. Nei casi di salme non assistite direttamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 22

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 13 e 16 del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 23

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 24

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 25

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di 25 millimetri, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. 285/90.

ART. 26

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti l'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa di piombo con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno

strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 27

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o al pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 28

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 29

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 30

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

ART. 31

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al 1° comma del presente articolo l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di particolari cautele che, caso per caso saranno determinate dal servizio competente dell'A.S.L.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 32

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio Competente dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 33

1. I cortei funebri debbono di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 34

1. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

ART. 35

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 29, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 36

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 19 Settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica alle salme che devono essere trasportate in località che col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito, trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 37

1. Preparato il feretro, il trasporto del Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero, nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma, finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 38

1. Per i trasporti di salme per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del

10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da e per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia e approvata e resa esecutiva con R.D. 16 Giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 39

1. Il feretro, proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorte della quale l'ufficiale dello stato civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 108 del presente regolamento. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 40

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 41

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale e da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 42

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, fermo restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme degli articoli 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90.

2. Le ossa ed i resti assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 43

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto

terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO VII

IMBALSAMAZIONI E AUTOPSIE

ART. 44 abrogato*

*abrogato con deliberazione consiliare n. 32 del 01.07.2009

ART. 45 abrogato*

*abrogato con deliberazione consiliare n. 32 del 01.07.2009

ART. 46 abrogato

*abrogato con deliberazione consiliare n. 32 del 01.07.2009

ART. 47 abrogato

*abrogato con deliberazione consiliare n. 32 del 01.07.2009

ART. 48 abrogato

*abrogato con deliberazione consiliare n. 32 del 01.07.2009

ART. 49 abrogato

*abrogato con deliberazione consiliare n. 32 del 01.07.2009

ART. 50

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, debbono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al servizio competente dell'A.S.L. per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al servizio dell'A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite eseguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e secondo la normativa vigente.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 51

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del servizio competente dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.
- b) Distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 41, è eseguito dal servizio competente dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 52

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 in quanto applicabili.

CAPO VIII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 53

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale di Stato civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

2. Per la tumulazione occorre il certificato della competente A.S.L.
Tali atti saranno ritirati dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

3. Potranno esser temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco.

4. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

5. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.

6. A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

7. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 54

1. Il custode per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 53, ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 53, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...

ART. 55

1. I registri indicati nell'articolo precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ART. 56

1. La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del D.P.R. 285/90 ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 57

1. Il Cimitero si compone:

- a) di fosse comuni (intese come campi comuni per inumazioni)
- b) di tombe di famiglia
- c) di tombe o loculi individuali
- d) di tombe monumentali
- e) di ossari individuali per resti mortali
- f) di un colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati
- g) di un luogo adibito alla dispersione delle ceneri denominato Giardino del ricordo

CAPO IX

INUMAZIONI

ART. 58

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Nei campi comuni sono inumati i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di inumazione o tumulazione in sepolture particolari e specificamente:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate."

4. Le inumazioni si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tale uso destinati.

5. Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi almeno 10 anno dalla precedente inumazione e purché si accerti il completamento della mineralizzazione dei cadaveri.

6. E' dovere del necroforo seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni ovvero salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutando di dare seguito a qualsiasi richiesta avanzata in senso opposto. Sono configurabili deroghe a tali disposizioni esclusivamente in presenza di esigenze particolari, da vagliare attentamente dall'amministrazione.

7. Quando si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre ché queste durino 10 anni, come accenna l'art. 82 del D.P.R. 285/90, purché si accerti il completamento della mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 59

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto, a cura del necroforo, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto. Previa approvazione del Comune è permesso collocare la fotografia del defunto ed altri epitaffi.

ART. 60

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata il modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 61

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono

distare l'una dall'altra almeno di m. 0,50 di lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno di m. 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono esser tracciate lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. Sulle fosse per inumazioni di cadaveri persone è permessa la collocazione di una coprifossa di misura non inferiore a m. 0,70 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza.

Sulle fosse per inumazione di cadaveri fanciulli è permessa la collocazione di una coprifossa di misura non superiore a m. 0,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza.

E' consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto da realizzarsi entro il perimetro delle fosse di cui al 1° comma.

ART. 62

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 63

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione, deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto infossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti all'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 64

1. Per calare in una fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 60.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 65

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 66

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo cemento, pietra o marmo purché non superino l'altezza di metri 1,10 .
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritture debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dell'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Sono inoltre permessi epitaffi di non più 20 parole. E' facoltà la Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO X

TUMULAZIONI (sepolture private)

ART. 67

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati, residenti o aventi diritto di cui ai successivi commi, di:
 - a) aree per tombe e sepolcreti di famiglia
 - b) loculi individuali
 - c) nicchie ossarietto
 - d) nicchie cinerarie.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.
3. I sistemi di tumulazione relativi ai manufatti di cui al 1° comma dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche fissate dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.
4. Il Comune può concedere l'uso di loculi individuali, nicchie ossarietto e/o nicchie cinerarie, ad esclusione delle aree per tombe di famiglia, anche a soggetti non residenti i quali, già residenti, abbiano per motivi sanitari o di cura o per motivi di assistenza socio-sanitaria spostato la propria residenza al di fuori del Comune.

5. I residenti possono richiedere al Comune l'uso di loculi individuali, nicchie ossarieto e/o nicchie cinerarie, ad esclusione delle aree per tombe di famiglia, per un loro prossimo congiunto - parente di primo grado - anche non attualmente residente e/o mai stato residente nel Comune.

6. Le richieste devono essere presentate con le formalità dovute ed il responsabile del servizio competente provvederà alla concessione, previa verifica dei requisiti. I posti disponibili per i casi previsti dal comma 4 e 5, sono stabiliti nel numero massimo di 10 (sommatoria di loculi e/o cellette ossario).

7. E' facoltà della Giunta Comunale riservare ulteriori posti per la casistica di cui ai commi 4 e 5, tenendo conto della disponibilità effettiva dei posti totali all'interno del cimitero comunale nel momento in cui viene deliberato l'incremento successivo.

ART. 68

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del precedente art. 57 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui agli art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 69

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 70

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari, mentre le spese di manutenzione dei loculi e delle nicchie sono a carico del Comune.

2. I concessionari devono mantenere in buono stato le tombe i manufatti di loro proprietà per tutto il tempo della concessione, assumendosene gli oneri relativi.

3. Qualora la sepoltura privata venga abbandonata per incuria ovvero per morte degli aventi diritto, il Comune può procedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ai sensi dell'art. 63, secondo comma del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 71

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente o per i famigliari di cui al comma 4;
- b) ad Enti.

2. La concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Le famiglie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Gli aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera a) del presente articolo sono i parenti e gli affini in qualunque grado.

5. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione provvisoria. E' ammessa la tumulazione provvisoria solo quando sia causata da mancanza di loculi disponibili. Le tumulazioni provvisorie di cui al precedente capoverso dovranno trovare sistemazione definitiva entro sei mesi dalla disponibilità di loculi oppure tombe in via di ultimazione.

6. Non potrà essere fatta concessione di aree sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di ampliamento o sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta come tassa di concessione la differenza tra quanto originariamente versato e l'importo previsto al momento della domanda per quel tipo di modifica richiesto.

8. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano particolari benemerienze nei confronti dei medesimi come prevista dal 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al sindaco di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi e la convivenza stessa sia stata protratta fino al momento del decesso.

ART. 72

1. I loculi possono contenere:

- a) un solo feretro
- b) un feretro e un'urna cineraria
- c) due urne
- d) cassetta ossario e urna
- e) due cassette ossario.

2. Le cellette ossario possono contenere:

- a) una sola cassetta ossario.
- b) una sola urna cineraria

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Le concessioni dei loculi non possono essere fatte in favore di persone viventi, fatta eccezione per il coniuge.

Queste persone viventi dovranno comunque, aver superato il 70^{esimo} anno di età all'atto della concessione.

Viene, inoltre, data la possibilità a coloro che avranno in concessione in vita un loculo per se stessi, in caso di morte di un prossimo congiunto (parente di primo grado in linea diretta o collaterale) di concedere di inserire l'urna cineraria o il feretro nel loculo non ancora occupato facendo decorrere i 50 anni della concessione dal momento comunque della data di concessione. Ai fini di tale diritto vengono equiparate alle coppie regolarmente coniugate le coppie di conviventi *more uxorio* a condizione che abbiano residenza comune al momento della morte del primo dei due conviventi e che la residenza comune, risultante dai pubblici registri, si sia protratta ininterrottamente per almeno tre anni consecutivi.

4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 a decorrere dal giorno della concessione. In caso di urna cineraria inserita in loculo già occupato il termine di 50 anni decorre dalla concessione del primo occupante.

5. Alla scadenza di tale termine avrà luogo la retrocessione del loculo al Comune, che farà porre i resti mortali nell'ossario comune salvo che gli eredi non esercitino la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori anni 20, con tariffa differenziata.

6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali a cura dei parenti e con concessione supplementare.

7. In caso eccezionale in cui ad un soggetto tuttora vivente si sia concesso prima delle modifiche apportate al presente regolamento un loculo per se stesso, in caso di morte di un prossimo congiunto (parente 1° grado in linea diretta) si può concedere di inserire l'urna cineraria nel loculo non ancora occupato facendo decorrere i 50 anni della concessione dal momento della prima occupazione.

Ai fini di tale diritto vengono equiparate alle coppie regolarmente coniugate le coppie di conviventi more uxorio a condizione che abbiano residenza comune al momento della morte del primo dei due conviventi e che la residenza comune, risultante dai pubblici registri, si sia protratta ininterrottamente per almeno tre anni consecutivi.

8. I costi per i casi previsti nel comma 1° lett. b), c) e d) saranno definiti con successiva deliberazione di Giunta Comunale e rivalutati sulla base degli indici ISTAT.

Art. 72 bis

1. In deroga alle condizioni generali di concessione dei loculi dettate dal presente regolamento viene data la disponibilità di ottenere la concessione, in vita, di una quota pari al 10% dei loculi di nuova costruzione.

2. Per accedere a tale concessione occorre avere i seguenti requisiti:

a) residenza in Rosta;

b) età superiore a 70 anni;

c) in caso di domanda superiore all'offerta verrà stilata una graduatoria prevedendo un punteggio dato dalla somma pari all'età anagrafica sommata agli anni di residenza a Rosta. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza all'età anagrafica più alta.

In caso di morte di un prossimo congiunto o di convivente more uxorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 commi 3 e 7.

ART. 73

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.

E' altresì vietata la posa a terra di fronte ai loculi o alle nicchie di qualunque suppellettile, vaso o fiore. Per quanto riguarda la sepoltura in terra o nelle tombe di famiglia non possono essere deposti fiori, lumini o manufatti oltre gli spazi di sepoltura.

Gli spazi per i camminatoi non possono essere occupati per nessuna ragione.

E' fatta eccezione per le sole corone, cuscini e/o mazzi di fiori per i primi 5 giorni dal giorno della sepoltura.

Per ogni violazione verrà inviata ai trasgressori, a cura del servizio competente un invito alla rimozione con eventuale avviso che, in difetto, i beni od i fiori oggetto della contestazione potranno essere rimossi e smaltiti o posizionati, se ancora in buono stato, ai luoghi cimiteriali destinati al culto comune (es. cappella, sacerdoti, monumento ai caduti, ecc.....)

2. Il Comune ha la facoltà di istituire e regolamentare il servizio di illuminazione dei loculi e tombe di famiglia.

ART. 74

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali secondo i criteri da definire con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tale concessione non potrà avere durata superiore a 99 anni salvo rinnovo così come specificato all'art. 77.

3. Le relative costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati tramite imprese edilizie. I singoli progetti debbono essere autorizzati dal Sindaco (o dal responsabile del servizio comunale competente) e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro e le regole per la costruzione dello stesso.

4. Il numero massimo di salme da tumulare in ciascuna delle tombe di famiglia è il seguente:

- n. 12 posti vecchio cimitero;
- n. 16 posti nel 1° ampliamento;
- n. 14 posti nei sepolcreti attestati lungo il muro di recinzione nel II° ampliamento;
- n. 10 posti nel sepolcreto di pianta trapezoidale situato tra la parte vecchia e quella nuova nel II° ampliamento.

5. In tali massimi non sono da computarsi le cellette ossario o altri posti ricavati per i resti derivanti da esumazione o cremazione.

6. Dette tombe potranno essere realizzate con le seguenti caratteristiche:

a) nelle aree interne potranno ricavarsi loculi o nicchie solo nella parte interrata. Il piano pavimento non dovrà superare i cm. 20 dal piano campagna misurato lungo il lato di quota altimetrica superiore. Il monumento non dovrà avere altezza maggiore di m. 1,10 dal piano pavimento sopra indicato;

b) lungo le recinzioni (sia quelle esterne sia quelle interne) tra un ampliamento e l'altro) è possibile ricavare loculi o nicchie sia nel terreno o sia soprasuolo. Nel caso di monumento esterno, la tomba non dovrà comunque superare l'altezza in gronda di m. 3,30 dal piano di campagna più elevato, fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dalle prescrizioni previste in materia dalla normativa sismica;

c) in tutti i casi il numero di piani d'appoggio sotterranei dei loculi non dovrà essere superiore a quattro (tre destinati ai loculi ed uno alle nicchie ossarietto e cinerarie), con profondità massima di luce di m. 2,90. Le misure di ingombro libero interno ai loculi non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, larghezza m. 0,75 e di altezza 0,70, a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0,70, larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30 di lunghezza, m. 0,30 di larghezza e m. 0,50 di altezza. Le solette orizzontali dei loculi dovranno esser e dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato e devono avere i piani di appoggio dei feretri inclinati verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita di liquido;

d) per le caratteristiche dei sepolcreti da realizzare nel secondo ampliamento ed in altri che eventualmente saranno progettati in avvenire, si rinvia agli specifici regolamenti disciplinanti la materia.

7. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

ART. 75

1. Le tombe di famiglia ed i loculi non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo e di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

2. Le tombe di famiglia ed i loculi non trasferiscono altro diritto che quello dell'uso temporaneo di 99 o 50 anni a seconda delle concessioni per cui né le tombe costituite, né le aree, né i loculi non

potranno dai concessionari essere venduti, ipotecati, donati, né lasciati ad altri salvo eredi autorizzati dalla famiglia ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 803, per disposizione di ultima volontà; né tombe, né aree, né loculi potranno essere pignorati. E' ammessa la retrocessione la Comune di aree, di loculi, ed altri siti di tumulazione, quando le salme ed i resti che vi erano deposti siano stati in precedenza trasferiti altrove.

3. Le domande devono essere presentate con le formalità dovute e saranno concesse sulla base dei criteri sotto riportati a cura del responsabile del servizio competente.

I cedenti avranno diritto ai seguenti rimborsi con riferimento al prezzo pagato al momento della concessione, non soggetto a rivalutazione monetaria ed escluse tasse e diritti:

- 50% se la retrocessione avverrà entro i primi dieci anni
- 25% se la retrocessione avverrà entro i 20 anni
- mentre nulla sarà rimborsato se la retrocessione avverrà oltre i 20 anni.

4. Dopo l'esumazione ed estumulazione da loculi o nicchie di proprietà del Comune a seguito di sepoltura o tumulazione in altro luogo, il posto lasciato vacante ritorna in piena disponibilità del Comune.

ART. 76

1. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 77

1. Le concessioni delle tombe di famiglia e dei loculi hanno la durata rispettivamente di anni 99 (novantanove) e di anni 50 (cinquanta) salvo rinnovo.

2. Le tombe di famiglia devono essere rese usabili nel termine di anni cinque dalla data di stipula del contratto. Nel caso in cui la tomba di famiglia non viene resa usabile, nei termini sopra stabiliti, la concessione dell'area viene revocata e l'area viene resa disponibile, senza alcun rimborso da parte del Comune.

2. bis Per le concessioni delle aree per l'edificazione delle tombe di famiglia rilasciate anteriormente alla data del 29 giugno 1999, vale il principio già normato al comma 2. Per il termine dei lavori di edificazione della tomba si rinvia la Regolamento edilizio vigente.

3. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità di successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza naturale.

4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 78

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803,

potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile procedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Tutte le concessioni per sepolture, tombe o cappelle decadono trascorsi 50 anni dalla estumulazione di tutte le salme ivi tumulate, quando gli stessi sepolcreti non siano realizzati o se in evidente stato di abbandono decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione ovvero, sebbene realizzati, non siano occupati da 40 anni dalla data di concessione. In tal caso il comune rientra nel pieno possesso del suo imperio d'uso e di possesso dell'area e di tutte le opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque senza alcun rimborso da parte del Comune.

ART. 79

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali, deve risultare da regolare atto scritto e steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO XI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 80

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 81

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco. Le fosse, liberate dai resti delle feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, con le modalità di cui all'art. 82, comma 2 e 3, del D.P.R. 285/90.

ART. 82

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali abbiano interesse, non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 42.

3. Le lapidi, i cippi ect., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art. 85 del D.P.R. 285/90 ed alla circolare del Presidente della Regione Piemonte del 25.06.1992, n. 14/SAN-ECO-BUR n. 27/92.

ART. 83

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni dei feretri, ma non la loro apertura.

3. Le estumulazione, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si estinguono allo scadere del periodo di concessione, e sono regolate dal Sindaco.

4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 84

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 91 del presente Regolamento.

ART. 85

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, autorizzate dal Sindaco, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio custodia del cimitero e senza il rilascio di parere igienico sanitario, così come avviene per le esumazioni ordinarie.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizie e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 86

1. Il sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, le estumulazioni straordinarie di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno del cimitero non configura il "trasporto" di cui al citato art. 88.

2. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si consti la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito, purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno date dall'Autorità Giudiziaria e/o dal servizio competente dell'A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione dal Sindaco all'uopo emessa. Tali esumazioni ed estumulazioni dovranno avvenire alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 87

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimaner espresso il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio dello Stato civile.

ART. 88

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non passati due anni dalla morte e dopo che il servizio competente dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 89

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 90

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria o al Sindaco competente chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato, di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 91

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione straordinaria, dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è rimasto inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa avvenuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione od estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L.

ART. 92

1. Nel caso di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dal Consiglio Comunale.

ART. 93

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma venti in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata o nel loculo del cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 12 e 53 del presente regolamento, di residenti nel Comune;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) la inumazione o tumulazione in loculi delle persone già residenti in Rosta e che per motivi di salute abbiano dovuto prendere la residenza nella località di cura.

ART. 94

1. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e contemplate all'art. 340 del T.U. della Legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri comuni devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

ART. 95

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco. Il coordinatore sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
2. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali d'urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. Il cimitero ha un custode che è responsabile della sua buona manutenzione.

CAPO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 96

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 97

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani e/o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le

fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

ART. 98

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zone delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 99

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplice aiuola, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

2. In particolare è vietato piantare e coltivare arbusti o alberi nei vialetti e negli interstizi tra tombe anche ad inumazione. La facoltà di piantare alberi nei viali e aree comuni del cimitero è riservata esclusivamente al Comune. Con apposita ordinanza il Comune obbliga i concessionari o aventi causa ad ottemperare a quanto sopra previsto ed in caso di inosservanza provvede all'esecuzione in danno degli interventi richiesti.

ART. 100

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ect..

2. Se questi però per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del necroforo, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 101

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 102

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori e le corone. Salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo del momento della inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 103

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi etc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 104

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 105

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XIII

CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ART. 106

1. La custodia del cimitero è affidata ad una ditta o ente esterno tramite appalto del servizio. L'appaltatore dipenderà funzionalmente per gli adempimenti connessi alla cura del cimitero dal servizio tecnico comunale.

ART. 107

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'attuazione dei dettami del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

2. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

ART. 108

1. Il custode del cimitero provvede all'adempimento dei seguenti oneri oltre a quanto richiesto e concordato con l'amministrazione comunale:

Servizio di seppellimento:

- a) si occupa dello scavo delle fosse e del riempimento delle medesime con terra dopo il collocamento delle bare;
- b) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri;
- c) inserisce le bare nei loculi, nei colombari, nelle celle, nei sepolcri di famiglia e provvede alle relative chiusure con mattoni od altro materiale idoneo;
- d) fornisce attività su richiesta, di carattere privatistico, che per tale natura comportano spese da contabilizzare a carico della famiglia;
- e) si occupa delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie su richiesta dell'autorità comunale o dell'autorità giudiziaria, da farsi ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria;
- f) recupero salma di incidenti avvenuti nel territorio del Comune.

Servizio di custodia:

- a) provvede alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
- b) fornisce le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria;

- c) tiene la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permette che avvenga il seppellimento senza che venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- d) avverte l'A.S.L: per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte le operazioni che questi gli impartirà;
- e) ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- f) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- g) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reati, di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- h) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- i) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini, ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- j) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

Servizio di manutenzione del cimitero:

- a) sfalcia le erbe, con impiego di diserbanti ecologici, trasporta i rifiuti in pubblica discarica autorizzata, e, dopo ogni giornata ventosa, effettua la pulizia dei fiori e delle foglie sparse;
- b) sistema il piano di calpestio dei viali e riporta il ghiaietto;
- c) provvede alla manutenzione ordinaria e pulizia di tutti i manufatti comunali (compreso la sostituzione di vetri rotti, cestini, lampade, chiusini, riparazione e sostituzione rubinetteria)
- d) rimuove le lapidi ed i sepolcri abbandonati;
- e) rimuove le lapidi ed i ricordi dal campo comune, previo avviso ai proprietari da parte dell'ufficio Comunale per i Servizi demografici, trascorso un decennio dalla sepoltura nel caso necessiti eseguire nuove inumazioni;
- f) sollecita la manutenzione delle sepolture private di spettanza dei proprietari;
- g) fornisce tempestiva segnalazione di tutti i danni, sia ai manufatti ed oggetti di proprietà comunale, sia a quelli di proprietà privata, ai fini della loro riparazione.
- h) sgombera la neve ed il ghiaccio all'interno del cimitero e si occupa dello spargimento di sale nei vialetti;
- i) regola la disposizione delle fosse e provvede all'installazione di cippi, lapidi, ecc. (solo mano d'opera esclusa la fornitura del materiale) d'intesa con l'ufficio tecnico comunale;
- j) provvede alla pulizia e allo sfalcio d'erba dell'area cimiteriale esterna adiacente al muro di recinzione e si occupa del ripristino delle aiuole fiorite.

ART. 109

1. Per il custode del cimitero verrà garantito in sede di contrattazione a livello nazionale un trattamento economico corrispondente alla categoria di appartenenza.

CAPO XIV

CONTRAVVENZIONI

ART. 110

1. Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7bis del D.Lgs 267/2000.

2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, vigilano gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altra autorità cui compete accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

3. L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 111

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 112*

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

*Al presente regolamento è stato aggiunto con deliberazione n. 32 del 01.07.2009 il titolo II "Disposizioni inerenti la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti" dall'art. 113 all'art. 130

TITOLO II
DISPOSIZIONI INERENTI LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E
DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

CAPO I

CREMAZIONE

ART. 113 – Oggetto e finalità

1. Le norme contenute nel presente titolo disciplinano la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti disposizioni:

- il D.P.R. N. 285 del 10/09/1990 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria);
- la Legge N. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri);
- il D.P.R. N. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. N. 179 del 31/07/2002);
- la Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo integrano e si armonizzano con le norme, contenute nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

3. Il presente titolo, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

ART. 114 – Esercizio della cremazione

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

ART. 115 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o suo delegato sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

4. Quanto previsto al comma 1. a) e 1. b) e al comma 2. non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

ART. 116 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Per la cremazione dei resti mortali:
 - l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

ART.117 – Caratteristiche delle urne cinerarie

4. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
5. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
6. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

CAPO II

DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 118 – Diverse destinazioni delle ceneri

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - tumulate all'interno del Cimitero;
 - consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento).
2. Le ceneri possono anche essere disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 122, 123 e 124.
3. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di Rosta. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

ART. 119 – Soggetto affidatario dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e c).
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.
5. Quanto previsto al comma 2 e al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) e c) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Rosta nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
9. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente titolo, le ceneri sono disperse nell'area delimitata all'interno del cimitero, ovvero nel cinerario comune.

ART. 120 – Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in celletta o per la dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperdere le ceneri.

ART. 121 – Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc.) oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, ecc.) purché offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione.

2. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui all'articolo 119, comma 3 lettere b) e c), dovranno presentare una nuova richiesta oppure consegnare l'urna al cimitero previa apposita autorizzazione.

3. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre ché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

ART. 122 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.

3. Inoltre:

a) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più

prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

5. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:

a) l'esecutore testamentario;

b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;

c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.

7. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune nell'area riservata del Cimitero comunale.

ART. 123 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;

b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata "Giardino del ricordo"

c) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

e) nei fiumi;

f) in mare;

g) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

h) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

I casi previsti alle lettere a) e b) del presente comma rimangono sospesi sino all'effettiva realizzazione delle opere di costruzione delle aree ivi indicate.

2. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

3. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

4. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale biodegradabile ed è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

5. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno.

6. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

7. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati.

ART. 124 – Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.
2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 125 – Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affiatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 2 comma 7 della L. R. n. 20/2007, è realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta la seguente dicitura: "Giardino del ricordo".
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

ART. 126 – Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

ART. 127 – Deposito provvisorio

- 1 Per esigenze tecniche ed amministrative comunali è consentita la sosta gratuita dell'urna cinerari per un periodo massimo di 12 mesi in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale.

ART. 128 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 129 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Rosta favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti sul proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Art. 130 – Norma transitoria e finale

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale.